

ALLEGATO 1

Norme per il recupero dei debiti

- I corsi di recupero si svolgono in linea di massima durante il mese di gennaio per quelli infraquadrimestrali e una prima trince nei mesi di giugno/luglio e una seconda nel mese di agosto per quelli finali.
- La **verifica infraquadrimestrale** del debito colmato/non colmato relativo al primo periodo deve essere effettuata **entro il 15 marzo** e comunicata dal docente al **coordinatore di classe**.
- La **verifica definitiva** del debito colmato/non colmato deve essere effettuata **entro il 31 agosto di ogni anno in linea di massima e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo**. L'esito della prova sarà comunicato dal docente al **consiglio di classe**, che provvederà allo scrutinio.
- **I corsi di recupero di gruppo infraquadrimestrali** prevedono da un **minimo di 6** ore ad un **massimo di 10** ore per docente. La verifica del debito colmato/non colmato può essere effettuata dal docente del corso di recupero o dal professore curriculare. L'esito della verifica viene comunque comunicato al coordinatore di classe, riportato sul registro del corso di recupero, sul registro del docente titolare del corso e sul verbale del consiglio di classe.
- **I corsi di recupero di gruppo finali** prevedono in linea generale:

ORE SETTIMALI PER MATERIA	ORE RECUPERO
da 2 a 3	8 max.
da 4 a 5	12 max.
da 6 a 8	15 max.

La verifica del debito colmato/non colmato deve essere effettuata dal docente delle classe. L'esito della verifica viene comunicato al consiglio di classe che provvederà allo scrutinio dell'allievo.

- Nel caso di recupero di una materia per un singolo allievo, è previsto un **percorso individualizzato (minimo 5 ore aumentabili a 10)** da concordare. A discrezione del docente, il percorso può prevedere l'inserimento dell'allievo in un corso di recupero collettivo.

Gli allievi (i genitori per i minorenni), che non intendono avvalersi delle opportunità di recupero offerte dall'Istituto, devono effettuare formale rinuncia su apposito modulo reperibile in segreteria didattica. Si fa presente che, comunque, gli allievi sono tenuti a partecipare alle verifiche finali, nella data stabilita dalla scuola, sulla base delle quali si conclude lo scrutinio con il giudizio definitivo: promozione o non ammissione alla classe successiva.

OGGETTO: Tabella di attribuzione dei crediti scolastici a partire dalle classi terze dell'anno scolastico 2006/2007.

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	3 ^a classe	4 ^a classe	5 ^a classe
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 10$	6-8	6-8	7-9

NOTA

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. **Il credito scolastico**, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la **media M** dei voti, anche **l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.**

Per l'ammissione agli esami di Stato, il DPR 122 del 20 agosto 2009, Regolamento sulla valutazione degli alunni, all'art. 6 comma 1, precisa che è necessario che ciascuno studente consegua "una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina... e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi".

Per la terza classe degli istituti professionali **M** è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).